

IPAP

Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Agenzia Entrate
 MARCA DA BOLLO €16,00
 SEDICI/00
 00028575 00004388 WDSUN001
 00011871 01/09/2016 09:38:01
 4578-00010 56918783331E38AF
 IDENTIFICATIVO : 01092999412445

Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Agenzia Entrate
 MARCA DA BOLLO €16,00
 SEDICI/00
 00028575 00004388 WDSUN001
 00011872 01/09/2016 09:38:06
 4578-00010 18510066153F8F5C
 IDENTIFICATIVO : 01092999412434



CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE

TRA

Istituto di Psicologia Analitica e Psicodramma (IPAP), Scuola di Specializzazione in Psicoterapia abilitata con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 25 maggio 2016 (G.U., "Serie Generale", N. 141, Anno 157, del 18 giugno 2016), attiva presso il Polo Formativo Universitario "Officina H Olivetti" di Ivrea (TO), Via Monte Navale, 1, di seguito per brevità indicato come IPAP, legalmente rappresentata dal Prof. Dr. Riccardo Bernardini

e

Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Dipartimento di Beni Culturali, di seguito "Dipartimento", con sede in Ravenna, Via Ariani, 1, legalmente rappresentato dal Direttore pro-tempore Prof. Luigi Tomassini.

PREMESSO CHE

L'IPAP e il Dipartimento hanno tra i loro compiti istituzionali la formazione scientifica e culturale di studenti universitari e concorrono altresì ad una azione continua di formazione permanente degli adulti, sviluppando temi di ricerca accademica legati alla iconologia ed al simbolismo, alla storia delle religioni, alla psicologia analitica e alla psicoanalisi, anche in una prospettiva di investigazione multi-etnica, multi-culturale e storica.

Handwritten signature

CONSIDERATO

- l'ambito comune di interesse per lo studio della psicologia e delle sue forme e applicazioni storiche, che motiva una collaborazione da attuarsi nel reciproco scambio di documentazione, metodologie e conoscenze;
- l'interazione culturale ed operativa tra le Amministrazioni coinvolte, che, nel settore dello studio psicologico, simbolico-religioso ed etno-culturale, hanno la disponibilità di un significativo patrimonio di materiali e competenze;

Handwritten initials RB

- che tale patrimonio può sinergicamente completarsi, apportando notevoli e reciproci vantaggi sul piano della conoscenza e delle metodologie utilizzate nel campo dell'indagine psicologia e storico-religiosa, con particolare riguardo per le forme simboliche ed archetipali;
- che entrambi gli Enti di ricerca sono impegnati nello studio o nella ricerca delle forme simboliche ed archetipali che contrassegnano le manifestazioni spirituali e psicologiche delle società antiche, moderne e contemporanee, raccogliendo da differenti fonti dati scientifici anche attraverso studi comparativi, indagini etno-storiche ed altre forme di investigazione scientifica;
- che l'IPAP ha, tra le sue finalità, attività di formazione e ricerca critica, una forte attenzione verso lo studio del simbolismo e del mondo immaginale, anche in una chiave etno-storica ed storico-religiosa, che costituisce altresì oggetto di ricerche specifiche coltivate da specialisti del Dipartimento di Beni Culturali.

RITENUTO

che l'interazione culturale e operativa tra le Istituzioni coinvolte, le quali vantano, ciascuna nei propri settori, significative tradizioni che possono sinergicamente completarsi, potrà apportare importanti e reciproci vantaggi sul piano della ricerca, della didattica e della collaborazione scientifica.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

Con la presente Convenzione, l'IPAP ed il Dipartimento intendono avviare una collaborazione per la condivisione di competenze accademico-scientifiche di comune interesse, per l'organizzazione di seminari e convegni e per lo scambio di informazioni e di conoscenze relative allo studio delle manifestazioni religiose, spirituali e psicologiche delle società umane oggetto di ricerca da parte di entrambi gli Enti stipulanti.

AB

L'oggetto della Convenzione di ricerca può essere così delineato e articolato:

- cooperazione alla realizzazione di eventi pubblici o interni di studio, anche a carattere didattico (Master, Summer School, seminari dottorali, workshop, giornate di studi, incontri residenziali, ecc.)
- condivisione di sessioni interne di studio e discussione su temi comunemente concordati;
- correlazioni di tesi di Laurea, di Dottorato di Ricerca o di Specializzazione;
- supporto all'attività di ricerca di studenti e dottorandi di ricerca.

La realizzazione delle iniziative sarà diretta collegialmente da rappresentanti di entrambe le Istituzioni, con lo scopo di trarre comune vantaggio dalle competenze presenti in entrambe.

Con modalità che verranno definite di volta in volta, si intende inoltre promuovere e coordinare iniziative finalizzate alla pubblicazione dei risultati del lavoro svolto in formato elettronico e cartaceo, a carattere scientifico e divulgativo.

Art. 2 - Programma delle attività e modalità di espletamento della collaborazione

La collaborazione tra l'IPAP ed il Dipartimento si esplicherà attraverso il piano di lavoro di seguito descritto. Il piano di lavoro è previsto di comune accordo e viene programmato secondo fasi che potranno essere integrate e/o modificate a seguito di una analisi comune e concordata.

- Fase I: incontro di programmazione tra i coordinatori delle due parti.
- Fase II: realizzazione delle attività programmate.

Ciascuna Parte provvederà a sostenere, nei limiti delle proprie disponibilità, le proprie spese per l'esecuzione delle attività, salvo apposito e separato accordo scritto. Lo svolgimento di eventuali attività specifiche che prevedano l'impegno di risorse finanziarie saranno oggetto di appositi accordi separati, in cui verranno specificate modalità, durata, costi delle azioni stesse e loro ripartizione.

Il Dipartimento e l'IPAP si impegnano a mettere a disposizione l'accesso alla

documentazione storica e bibliografica utile per le finalità dei progetti scientifici che saranno di volta in volta definiti.

Il Dipartimento si impegna altresì a mettere a disposizione per le attività del progetto le competenze del proprio personale come designato dal Responsabile scientifico Prof. Antonio C.D. Panaino, oltre che il materiale e le attrezzature necessarie.

Art. 3 - Responsabilità tecnico-scientifica

La responsabilità tecnico-scientifica dell'esecuzione della ricerca è affidata congiuntamente al Prof. Antonio C.D. Panaino, per il Dipartimento di Beni Culturali, e al Prof. Dr. Riccardo Bernardini, per l'IPAP, o loro delegati.

Art. 4 - Durata e luogo dell'esecuzione

La durata della presente Convenzione è concordata tra le Parti in tre (3) anni a partire dalla data della sottoscrizione della medesima e potrà essere rinnovata per ulteriori periodi sulla base di un accordo scritto approvato dalle Parti.


Le attività saranno svolte presso le rispettive sedi; si terranno periodici incontri per il controllo dell'andamento dei lavori e la verifica delle metodologie e dei risultati, anche parziali, raggiunti.

Art. 5 - Personale

Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento della ricerca e il raggiungimento degli obiettivi, si concede l'accesso reciproco alle rispettive biblioteche ed agli spazi seminariali di studio e discussione.

Ciascuna Parte provvederà, ove necessario e di comune accordo con l'altra Parte, alla copertura assicurativa ed alla sorveglianza medica del proprio personale impiegato nella realizzazione delle ricerche oggetto della presente Convenzione.

Il personale di ciascuna Parte, o altro da esso delegato, che si rechi presso l'altra Parte per assistere ai lavori relativi alla presente Convenzione è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti



disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori e locali della Parte ospitante.

La Parte ospitante si impegna affinché al personale ospitato vengano eventualmente fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D. Lgs. 81/2008.

Ciascuna Parte provvederà autonomamente, per le proprie infrastrutture e locali che verranno eventualmente messi a disposizione per l'esecuzione delle attività previste nella presente Convenzione, alle necessarie coperture assicurative, secondo i rispettivi regolamenti interni.

Art. 6 - Durata, rinnovo e facoltà di recesso

Le Parti hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione ovvero di risolverla consensualmente mediante comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alle altre Parti nel rispetto di un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

Art. 7 - Proprietà dei risultati e dei materiali

Ciascuna delle Parti, previa reciproca informazione, potrà utilizzare liberamente per i propri fini istituzionali i materiali dalla stessa realizzati. Sia nelle pubblicazioni sul web che in quelle a stampa dovrà essere esplicitamente specificato che le attività sono state eseguite nell'ambito della presente Convenzione.

Ciascuna Parte resterà unica titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativamente:

- al proprio "background", intendendosi con questo termine tutto quanto realizzato o sviluppato autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula della presente Convenzione;
- al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate

durante lo svolgimento della presente attività, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

Art. 8 - Pubblicazione dei risultati

Nelle divulgazioni e pubblicazioni scientifiche e/o tecniche, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, monografie, riviste scientifiche, seminari e conferenze, le Parti si impegnano a dichiarare che i risultati raggiunti rientrano negli esiti della presente Convenzione. Altre modalità di pubblicazione e diffusione della documentazione prodotta, come ad esempio l'allestimento di una mostra o ulteriori tipologie di pubblicazioni a stampa, verranno concordate dalle Parti, nel quadro della presente Convenzione, che predisporrà le opportune misure per la tutela della riservatezza dei dati e della sicurezza dei beni.

È escluso l'utilizzo diretto del nome e/o del logo dell'Università, del Dipartimento e dell'IPAP per scopi pubblicitari o promozionali, anche se in relazione alla presente Convenzione.

Art. 9 - Riservatezza

Ciascuna delle Parti è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di ricerca oggetto della presente Convenzione, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero comunicati dalle altre Parti in virtù della presente Convenzione.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che gli eventuali dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività contrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, nel rispetto della normativa vigente di cui al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").
consapevoli che il mancato conferimento può comportare alla sua mancata o parziale

esecuzione.

L'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna potrà utilizzare i dati personali forniti in esecuzione della presente Convenzione, in forma generalizzata, allo scopo di aggiornare anche dati relative alle attività di ricerca svolte dall'Ateneo.

L'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna potrà altresì trattare dati personali forniti dall'altra Parte, anche con modalità telematiche, ai fini delle valutazioni inerenti alle attività di ricerca dell'Ateneo.

Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del Codice sopra menzionato.

Art. 11 - Uso dei segni distintivi

L'eventuale utilizzazione del nome e/o dei segni distintivi di ciascuna delle Parti è consentita previa autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno. In particolare, per quanto riguarda i segni distintivi dell'Università, è consentita solo previa autorizzazione del Rettore.

Art. 12 - Comunicazioni

Ai fini della Convenzione, e fatto salvo eventuali successive variazioni da comunicarsi all'altra parte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata via fax, le Parti stabiliscono che comunicazioni reciproche inerenti la Convenzione dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata via fax, in via riservata alle persone sotto indicate e presso i relativi domicili sotto elencati:

Se diretta al Dipartimento: prof. Antonio Panaino – Dipartimento di beni culturali Via Ariani
n.1 48121 Ravenna

Se diretta a JPAP: Istituto di Psicologia Analitica e Psicodramma, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, Polo Formativo Universitario "Officina H Olivetti", Via Monte Navale, 1,
10015 Ivrea (TO)

Art. 13 - Disposizioni generali

La presente Convenzione può essere modificata solo per iscritto, previa sottoscrizione dei rappresentanti delle Parti.

Le Parti espressamente dichiarano che la presente Convenzione costituisce contratto discusso, negoziato e valutato in ogni sua singola clausola e liberamente e consapevolmente sottoscritto a seguito di esaurimento trattativa e che pertanto non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.1341 e 1342 Cod. Civ. La presente Convenzione ed i diritti da essa derivanti non potranno essere ceduti a terzi, in mancanza di preventivo consenso dell'altra Parte.

Art.14 - Foro competente


Tutte le controversie relative all'interpretazione e applicazione del presente accordo, che non possano essere risolte amichevolmente, sono di competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Art. 15 - Registrazione e bollo

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1/b della Tariffa - parte II - annessa al DPR 26/4/1986 n. 131, a cura e a spese della parte richiedente. Le spese di bollo sono ripartite in parti uguali fra i contraenti. L'imposta di bollo è suddivisa tra le parti.

Per l'IPAP

Il Presidente, Riccardo Bernardini



Ivrea, 2 agosto 2016

Per il Dipartimento

Il Direttore, Luigi Tomassini



Ravenna, 8.09.16

